



Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento Tecnologico e l'Innovazione

DECRETO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. **255** di repertorio

OGGETTO: Progetto "Sistema Informativo Integrato per il Sistema dell'istruzione e del Diritto allo studio" – Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e ARTI del 02/12/2025 – Revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, dell'avviso di selezione di n. 1 (uno/a) esperto/a in sviluppo software e gestione di infrastrutture ICT di rete, calcolo e servizi, approvato con decreto del Direttore amministrativo n. 216 del 10/08/2026

L'anno 2026 il giorno otto del mese di ottobre in Bari, presso la sede dell'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 21 novembre 2024 (di seguito anche "legge istitutiva") con la quale si provvede all'istituzione dell'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione (in sigla ARTI);

VISTO l'art. 3 della citata legge istitutiva rubricato "Organi", che individua i seguenti organi dell'Agenzia: a) il Presidente del Consiglio di amministrazione; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Direttore generale; d) il Comitato scientifico; e) il Revisore unico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1616 del 25 novembre 2024 che ha nominato il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della L.R. n. 29/2024;

VISTA la delibera n. 01 del 27 dicembre 2024 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione ha confermato il dott. Francesco Addante quale Direttore amministrativo, attribuendogli poteri e deleghe;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 21-quinquies, che consente all'organo che ha emanato il provvedimento di revocarlo per sopravvenuti motivi di

PUGLIA



pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sua adozione ovvero per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

- l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il *"Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi individuali dell'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione"* (di seguito "Regolamento");

PREMESSO CHE:

- con decreto del Direttore amministrativo n. 216 del 10/08/2026 è stato approvato l'Avviso di selezione, per titoli ed eventuale colloquio, di n. 1 (uno/a) esperto/a in sviluppo software e gestione di infrastrutture ICT di rete, calcolo e servizi (di seguito "Avviso"), nell'ambito del Progetto "Sistema Informativo Integrato per il Sistema dell'istruzione e del Diritto allo studio" di cui all'Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e ARTI sottoscritto in data 02/12/2025, ed è stata nominata Responsabile del Procedimento la dott.ssa Marianunzia Lazzizzera;
- l'Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ARTI – Sezione Amministrazione trasparente, Sottosezione Bandi di Concorso, con termine per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato al 15/09/2026;
- l'Avviso è stato configurato con esclusivo riferimento all'attività di collaborazione in corso con la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia: l'oggetto dell'incarico (art. 1) è circoscritto alle attività del citato Accordo, la durata è stabilita in 15 (quindici) mesi, dal 01/10/2026 al 31/12/2027 (art. 6), il compenso complessivo è fissato in euro 45.000,00 al lordo degli oneri di legge (art. 7) e il relativo costo è interamente imputato alle risorse del medesimo Accordo;
- entro il termine di scadenza sono pervenute n.5 istanze di partecipazione;

DATO ATTO CHE, alla data di adozione del presente atto, non è stata nominata la Commissione esaminatrice, non è stata avviata alcuna attività di valutazione delle candidature, non è stata formata né approvata alcuna graduatoria e non è stato conferito alcun incarico;

CONSIDERATO CHE:

- successivamente alla pubblicazione dell'Avviso, nell'ambito della programmazione delle attività dell'Agenzia, è emerso che il fabbisogno di competenze specialistiche in materia di sviluppo software e gestione di infrastrutture ICT non riguarda soltanto il Progetto "Sistema Informativo Integrato per il Sistema dell'istruzione e del Diritto allo studio", ma anche ulteriori accordi di collaborazione e ulteriori attività dell'Agenzia;
- l'Agenzia intende, pertanto, ridefinire il proprio fabbisogno in termini unitari, prevedendo che l'esperto/a da selezionare presti il proprio supporto anche nell'ambito di tali ulteriori accordi e attività, con conseguente necessità di rideterminare l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso e le relative fonti di finanziamento;
- ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, l'oggetto della prestazione deve corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati e la durata, l'oggetto e il compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati;

PUGLIA



l'estensione dell'incarico ad accordi e attività diversi da quelli indicati nell'Avviso incide, dunque, su elementi essenziali della procedura;

- tale modifica non può essere introdotta mediante rettifica dell'Avviso, essendo ormai scaduto il termine di presentazione delle istanze, né in sede di conferimento dell'incarico o mediante lo scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 5 dell'Avviso, in quanto una diversa configurazione dell'oggetto, della durata e del compenso avrebbe potuto orientare diversamente le scelte dei potenziali candidati, con pregiudizio dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento;
- la decorrenza dell'incarico indicata nell'Avviso (01/10/2026) è, peraltro, già trascorsa, sicché la durata dell'incarico dovrebbe in ogni caso essere rideterminata;
- la prosecuzione della procedura nei termini originari non risponde più all'interesse pubblico, poiché condurrebbe al conferimento di un incarico non corrispondente al fabbisogno attuale dell'Agenzia e renderebbe necessaria, per le ulteriori esigenze, l'indizione di una distinta selezione, in contrasto con i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

RILEVATO CHE:

- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1° agosto 2011, n. 4554*), la revoca di un avviso di selezione rientra nell'ampio potere discrezionale dell'amministrazione e, fino alla nomina dei vincitori, i partecipanti sono titolari di una mera aspettativa alla conclusione del procedimento;
- trattandosi della revoca di un atto amministrativo generale, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento (art. 13, comma 1, della Legge n. 241/1990), fermo restando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione dedicata alla selezione *de quo*;
- non essendosi consolidata alcuna posizione di vantaggio in capo ai candidati, la revoca non determina pregiudizi indennizzabili ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca dell'Avviso e del decreto n. 216 del 10/08/2026 con il quale è stato approvato, riservandosi di indire una nuova procedura di selezione coerente con il fabbisogno ridefinito, previo nuovo espletamento della ricognizione interna di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento:

DECRETA

- per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, il decreto del Direttore amministrativo n. 216 del 10/08/2026 e l'allegato Avviso di selezione di n. 1 (uno/a) esperto/a in sviluppo software e gestione di infrastrutture ICT di rete, calcolo e servizi, unitamente a tutti gli atti della relativa procedura;

PUGLIA



- di dare atto che la revoca non comporta alcun indennizzo in favore dei candidati, per le ragioni indicate in premessa;
- di dare atto che le istanze di partecipazione pervenute non saranno oggetto di valutazione e non conservano efficacia ai fini di eventuali successive procedure;
- di riservarsi l'indizione di una nuova procedura di selezione, coerente con il fabbisogno ridefinito, alla quale gli interessati potranno partecipare presentando una nuova istanza;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'ARTI – Sezione Amministrazione trasparente, Sottosezione Bandi di Concorso con valore di notifica a tutti gli interessati;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Addante

(sottoscritto digitalmente)